



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 2° SETTORE
Servizi Finanziari – Risorse Umane
N. 35 / 2° SETTORE DEL 14-07-2020

REG. GEN. N. 263

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO DEI DIRITTI DI ROGITO
RELATIVI AL 1° SEMESTRE ANNO 2020 SEGRETARIO
GENERALE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
“SERVIZI FINANZIARI”

Rag. Vincenzo Modica

nominato con Determinazione Sindacale n. 25 R.G. 259 del 06/07/2020

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Modica, nella qualità di Responsabile del Settore II “Servizi Finanziari”, propone l’adozione del provvedimento sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n.25 del 06/07/2020 Reg. Gen. n.259, nomina dei Responsabili di Servizio;

Premesso che:

- l’articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall’art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;
- l’articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che “il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di rogito incassati dal Comune vengono destinati per una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

Vista nota 15281 del 26/06/2020 dell'Ufficio Contratti relativa alla comunicazione diritti di rogito primo semestre (allegato A);

Accertato che al cap. 400/10 cod. 3.01.02.01.032 sono stati riscossi i diritti di rogito di cui alla nota 15281 del 26/06/2020 spettanti al Segretario Comunale (allegato B);

Ritenuto di dover effettuare la conseguente liquidazione dei diritti di rogito;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto *“Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali”*, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*.

Considerato che il Dott. Pierpaolo Nicolosi ricopre l'incarico di Segretario Comunale dell'Ente, fascia B e che questo Ente è privo di figure dirigenziali;

Dato atto che come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria così come al Segretario Comunale anche al Vice si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) *retribuzione di risultato*;

- g) *diritti di segreteria*;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Considerato che la quota spettante al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento e che la stessa viene considerata in acconto e valutata ai fini dei successivi riparti;

Ritenuto di provvedere in merito;

- Visto l'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- Visto il C.C.N.L. 16 maggio 2001;
- Visto l'art. 10, c. 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv, con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;
- Vista la citata deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG;

D E T E R M I N A

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di dare atto che nel primo semestre dell'anno 2020 sono stati riscossi diritti di rogito per un importo complessivo di €. 2.720,07 spettanti al Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi (Allegato A);

3) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm, la somma complessiva di €. 3.598,64 nel bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2020:

Capitolo	Codice di bilancio	Importo	Esigibilità
70	01.02-1.01.01.01.002 Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei servizi generali	€ 2.720,07	2020
80	01.02-1.01.02.01.001 Oneri prev.li ass.li ed assicurativi obbligatori a carico del comune per il personale dei servizi generali - 23,80%	€ 647,37	2020
80/10	01.02-1.02.01.01.001 Imp.reg.le att.produttive pers.le serv.segreteria - 8,50%	€ 231,20	2020

4) di liquidare a favore del Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi la somma di €. 2.720,07;

5) di dare atto che l'esigibilità ricade nel corrente esercizio finanziario 2020.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Vincenzo Modica

Il Funzionario Responsabile

F.to MODICA VINCENZO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. _____ del _____ è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni consecutivi con decorrenza dal 14-07-20 (1° giorno festivo all'esecutività dell'atto)

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to